

STUDIO  DE MARCO  
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

---

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri  
**CLIENTI dello Studio De Marco**

Roma, lì 20 gennaio 2025

**Oggetto: Legge di Bilancio 2025 – una sintesi delle principali misure in ambito tributario**

Il testo della **Legge 30 dicembre 2024, n. 207** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305, Supplemento ordinario n. 43/L del 31 dicembre 2024. Il testo della manovra è in linea con l'approccio serio e responsabile dei provvedimenti economici approvati finora dal Governo. Tenuto conto del nuovo quadro di regole europee e del contesto economico, negativamente influenzato dall'incertezza globale connessa alla prosecuzione del conflitto russo-ucraino e al peggioramento della crisi in Medio Oriente, le misure contenute nel provvedimento si concentrano sulla **riduzione della pressione fiscale** e sul **sostegno ai redditi medio-bassi** dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previste, inoltre, risorse per il rinnovo dei **contratti della pubblica amministrazione**, per il rifinanziamento del **fondo sanitario nazionale** e per sostenere le **famiglie numerose** e incentivare la **natalità**.

Il testo è composto da un unico articolo e 908 commi e le principali misure sono le seguenti:

- ✓ sostegno ai redditi medio-bassi;
- ✓ famiglia;
- ✓ detrazioni;
- ✓ previdenza;
- ✓ lavoro;
- ✓ rinnovo contratti pubblico impiego;
- ✓ banche e assicurazioni;
- ✓ altri interventi.

\* \* \* \* \*

La nostra è una **instant brochure** per dare un'informativa alla clientela sulle recenti **novità in materia tributaria e fiscale** emanate dal Governo con la Legge di Bilancio 2025. In particolare, nel presente elaborato, sarà effettuato un focus sulle previsioni in materia fiscale.

In relazione alla Legge di Bilancio 2025 a breve seguiranno **ulteriori informative** sulle principali novità. Lo Studio De Marco è a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti.

dott. Massimo Fabbri



## PRINCIPALI MISURE FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2025

### Interventi sulle aliquote e sui redditi di lavoro dipendente (commi 2-9)

In primo luogo, la legge di Bilancio 2025 stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote Irpef (**23, 35 e 43 per cento**), in deroga alla disciplina del Tuir, per l'anno 2024 dal Dlgs n. 216/2023. In aggiunta viene previsto l'ampliamento della cosiddetta **"no tax area" fino ad Euro 8.500** per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni assimilati, già introdotto per il 2024 anch'esso dal decreto n. 216/2023, equiparandolo a quello già vigente a favore dei pensionati. In particolare viene **incrementata da Euro 1.880 ad Euro 1.955 la detrazione** per redditi da lavoro dipendente inferiori ad Euro 15.000 prevista dal Tuir (articolo 13 comma 1 lettera a). Conseguentemente viene adeguato l'importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell'anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo previsto per i redditi da lavoro dipendente sotto una certa soglia.

Inoltre, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall'anno d'imposta 2025, in favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori ad Euro 20.000 (rapportati all'intero anno) è riconosciuto un bonus, calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito; mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra Euro 20.000 ed Euro 40.000 è riconosciuto **un contributo**, da rapportare al periodo di lavoro, **pari ad Euro 1.000 per redditi fino a Euro 32.000**, e di importo decrescente per **redditi da Euro 32.000 in su, che si azzera alla soglia di Euro 40.000**. I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d'imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione.

### Limiti alle detrazioni fiscali (comma 10)

La legge di Bilancio 2025 introduce nel Tuir il **nuovo articolo 16-ter**, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di **reddito superiore ad Euro 75.000**, parametrata in relazione al reddito percepito e **al numero di figli presenti nel nucleo familiare**.

Sono previste alcune esclusioni dal calcolo del limite, come le **spese sanitarie** detraibili in base all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir, le somme detraibili in quanto **investimenti in start-up** (articoli 29 e 29-bis DI n. 17/2012) e in **PMI innovative** (articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, DI n. 3/2015), mentre per le spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** degli edifici o per altri casi di detrazione ripartita in più annualità viene specificato che rilevano **le rate di spesa riferite a ciascun anno**. Sono esclusi dal computo anche gli **interessi passivi** e altri oneri detraibili previsti all'articolo 15, commi 1, lettere a) e b), e 1-ter sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, **i premi di assicurazione detraibili** ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis), sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese per interventi edilizi detraibili ai sensi dell'articolo 16-bis o di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.

A tal fine, a partire dal 2025, l'ammontare delle spese detraibili ai fini Irpef non potrà oltrepassare un determinato massimale, il cui importo dovrà essere calcolato facendo riferimento a due specifici indicatori, ovvero:

- ✓ un valore fisso predeterminato sulla base del reddito complessivo dichiarato;
- ✓ un coefficiente parametrato alla situazione familiare del contribuente.

Il primo indicatore viene definito in base al reddito complessivo dichiarato, individuando due specifiche classi:

- ✓ **14mila Euro per i soggetti con reddito compreso tra 75.001 e 100mila Euro;**
- ✓ **8mila Euro per coloro che realizzano un reddito superiore a 100mila Euro.**

Il secondo fa riferimento al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente. Il coefficiente, infatti, sarà pari a:

- ✓ **0,50 se nel nucleo familiare non vi sono figli fiscalmente a carico;**
- ✓ **0,70 se ve ne è uno;**
- ✓ **0,85 se ve ne sono due;**
- ✓ **1 se ve ne sono più di due o se ve ne è almeno uno con disabilità.**

L'importo massimo delle spese ammesse in detrazione, quindi, dovrà essere determinato moltiplicando il valore del primo indicatore con il predetto coefficiente.

Ad esempio, un contribuente con **reddito complessivo pari ad Euro 90.000** e la presenza di due figli fiscalmente a carico nel proprio nucleo familiare potrà beneficiare di un ammontare massimo di spese detraibili di **Euro 11.900 (14.000 x 0,85)**. Mentre un contribuente con **reddito complessivo di Euro 110.000** e senza figli fiscalmente a carico all'interno del proprio nucleo familiare ai fini del calcolo delle detrazioni spettanti avrà diritto a imputare spese fiscalmente riconosciute pari ad **Euro 4.000 (8.000 x 0,50)**.

La nuova disciplina, quindi, introduce una sorta di "tagliola" nel computo delle spese fiscali eleggibili ai fini delle detrazioni, meccanismo che interviene soltanto qualora il contribuente abbia maturato il diritto a detrarre oneri di ammontare superiore a quello determinato applicando i criteri del nuovo articolo 16-ter. In caso contrario nulla cambia rispetto alle regole oggi vigenti.

In merito è opportuno specificare che il nuovo massimale abbraccia tutte le detrazioni che si formeranno a partire dal 2025, con esclusione di quelle afferenti alle **spese sanitarie**. Analogamente, restano fuori dal computo le detrazioni riconosciute sugli **interessi passivi sui mutui contratti fino al 31 dicembre 2024** e sulle **rate delle spese detraibili** sostenute entro la medesima data.

Per coloro che conseguono redditi compresi tra Euro 120.001 e 240.000 Euro, poi, va considerato il meccanismo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 15 del Tuir. Norma che prevede che l'ammontare delle detrazioni venga progressivamente ridotto al crescere del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di **Euro 240.000**.





### **Novità riguardanti le detrazioni per familiari a carico (comma 11)**

Cambia la detrazione per figli a carico, che potrà essere applicata esclusivamente per **figli di età inferiore a 30 anni**, salvo disabilità accertata. Nel dettaglio, il comma 11, lettera a), n. 1), modifica l'articolo 12, comma 1, lettera c) primo periodo del Tuir, prevedendo che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico sia riconosciuta nella misura di **Euro 950 per ciascun figlio**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/1992.

Inoltre, viene limitata ai soli **ascendenti conviventi** con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli, pari ad **Euro 750** (comma 11, lettera a), n. 2) per ciascun ascendente convivente, da ripartire *pro quota* tra coloro che hanno diritto alla detrazione. Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all'estero (comma 11, lettera b).

### **Modifiche al regime forfettario (comma 12)**

Solamente per il 2025 viene aumentato **da Euro 30.000 ad Euro 35.000** il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfettario (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190/2014) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Regime forfettario e lavoro dipendente sono, infatti, compatibili salvo quanto previsto dal comma 57 della legge 190/2024. La lettera d-ter) del comma 57 preclude, infatti, l'accesso al regime forfettario ai soggetti che nell'anno precedente a quello in cui intendono avvalersi del regime forfettario, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articoli 49 e 50 del Tuir) eccedenti l'importo di Euro 30.000. Questa causa ostativa era stata prevista per la prima volta dalla legge n. 208/2015, poi abrogata dalla legge n. 145/2018 e infine ripristinata dalla legge n. 160/2019. Vi rientrano tutti i compensi assimilati al lavoro dipendente quali ad esempio **l'incarico di amministratore di società, l'assegno ricevuto dal coniuge in forza di separazione o l'indennità di un amministratore pubblico**.

La nuova soglia permetterà, quindi, ad un numero maggiore di contribuenti di avvalersi del regime. Considerato che la nuova soglia si applica nel 2025 e che la verifica della soglia di reddito va effettuata con riguardo all'anno precedente, a beneficiarne saranno coloro che nel 2025 non superano questa soglia ma dovrebbero beneficiarne **anche coloro che hanno percepito redditi fino ad Euro 35.000 nel 2024**. Una simile situazione si era verificata nel 2023 quando il legislatore aveva modificato la soglia di accesso al regime forfettario passando dagli Euro 65.000 agli Euro 85.000. Sebbene la norma decorresse dal 2023, avevano beneficiato dell'innalzamento anche coloro che avevano superato la soglia nel 2022 proprio in considerazione del fatto che la verifica della soglia andava effettuata nell'anno precedente.

La legge di Bilancio 2025 prevede anche una agevolazione in materia contributiva. Il comma 186 della legge 207/2024 consente ai lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono **per la prima volta nella gestione artigiani o commercianti** e che percepiscono redditi di impresa, di **chiedere una riduzione contributiva del 50%**. La riduzione contributiva, attribuita **per 36 mesi**, è applicabile anche dai contribuenti in regime forfettario ed è alternativa ad altre misure che prevedono riduzioni di aliquote. Si precisa che, poiché i contribuenti forfettari già beneficiano di un regime contributivo agevolativo, in virtù della legge 190/2014 che prevede un'aliquota contributiva ridotta del 35%, per ottenere la riduzione contributiva prevista dalla legge di Bilancio dovranno procedere all'invio di una apposita comunicazione telematica all'Inps (come, peraltro, accade per quella a regime del 35%).

### **Detrazioni IRPEF per le spese di istruzione (comma 13)**

Le detrazioni relative alle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passano **da Euro 800 ad Euro 1000**.

### **Modifiche all'imposta sui servizi digitali (commi 21 e 22)**

Riguardo al perimetro di applicazione dell'imposta, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 e modificata dalla legge di Bilancio 2020, viene mantenuto il requisito della sola soglia minima di **750 milioni di Euro di ricavi** ovunque realizzati dai soggetti esercenti attività di impresa, singolarmente o a livello di gruppo, mentre è

eliminato il requisito della soglia minima di 5,5 milioni di Euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai servizi digitali. Viene previsto, inoltre, uno sdoppiamento dell'importo dovuto in un versamento in acconto ed uno a saldo.

#### **Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi (comma 23)**

Viene confermata l'interpretazione autentica relativa all'applicazione del **26%**, a titolo di imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi.

#### **Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto attività (commi 24-29)**

Viene aumentata **dal 26% al 33%** l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività (articolo 67 comma 1 lettera *c-sexies* del Tuir) realizzati a decorrere dal **1° gennaio 2026** e viene eliminata la soglia di esenzione pari ad **Euro 2.000**. Viene inoltre previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna crypto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell'articolo 9 del Tuir (c.d. "valore normale") versando **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025**, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L'assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell'articolo 68, comma 9-bis, del Tuir.



### **Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (comma 30)**

Viene introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle **partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola**, con la possibilità di rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dal 30 novembre. Ritoccata **dal 16 al 18% l'imposta sostitutiva** dovuta per effettuare la rivalutazione.

La messa a regime della previsione normativa prevede (articolo 1, comma 30) che, con riferimento alle partecipazioni (quotate e non quotate) ed ai terreni, i soggetti interessati (*i.e.* **persone fisiche e soggetti assimilati**) possano sempre optare per la rideterminazione del costo fiscale di acquisto dei predetti asset mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva nella misura del **18%**. Le partecipazioni ed i terreni dovranno essere detenuti al 1° gennaio dell'anno in cui si procede alla rivalutazione. Il termine per versare l'imposta è il 30 novembre di ciascun anno con la possibilità di rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo.

Considerando l'entrata in vigore del provvedimento in commento (31 dicembre 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), la norma potrà essere **applicata dal 2025**.

Da ultimo è giusto il caso di segnalare che, affinché il regime in parola risulti conveniente, è necessario che l'imposta sostitutiva del 18%, applicata sul valore dell'asset detenuto, risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di rivalutazione.

Considerato che il rapporto tra le due imposte (18% e 26%) è di 0,6923, tralasciando gli oneri connessi (e.g. il costo della perizia), ed assumendo che il valore utilizzato ai fini della rivalutazione sia pari al corrispettivo di cessione, la rivalutazione risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al **69,23%** del valore normale delle partecipazioni quotate; oppure al valore rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate ed i terreni; ovvero, quando il costo fiscale è inferiore o uguale al 30,77% del valore di cessione.

### **Assegnazione agevolata beni ai soci (commi 31-36)**

Viene riproposta la possibilità di versare un'imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o cedute da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall'articolo 1, commi da 100 a 105 n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

L'imposta, da versare entro il **30 settembre 2025** in due rate, è pari all'**8%** (pari al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in **società semplici** entro il medesimo termine del **30 settembre 2025**. Viene prevista la riduzione dal 3% all'1,5% dell'aliquota dell'imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

### **Estromissione dei beni delle imprese individuali (comma 37)**

Viene prevista la possibilità per le imprese individuali di effettuare l'estromissione dal proprio patrimonio dei **beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario** includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l'esclusione sia posta in essere tra il **1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025**. L'adesione all'istituto, previsto dall'articolo 1 comma 121 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap pari all'**8%** della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell'estromissione decorrono **dal 1° gennaio 2025**.

### **Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (commi 54-56)**

Viene anticipata al **1° gennaio 2025** la riduzione **dal 36% al 30%** dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, già prevista per le spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Restano esclusi gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.



Viene stabilita, inoltre, una rimodulazione dei termini di fruizione e delle aliquote di detrazione, di maggior vantaggio per le abitazioni principali, e delle percentuali di detrazione relative all'ecobonus (con esclusione dalla detrazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili), al bonus per interventi di riqualificazione edilizia ed al sisma-bonus. Riguardo all'**eco-bonus**, viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al **36% (50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute nell'anno 2025 e 30% (36% per le abitazioni principali) delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027**. Stesse percentuali anche per la detrazione relativa agli **interventi di riqualificazione edilizia**, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore ad Euro 96.000 per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Infine, analoghe percentuali valgono anche per il **sisma-bonus**.

Stabilita, inoltre, la proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2025 di **mobili e di grandi elettrodomestici**, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, **con lo stesso limite di spesa detraibile di Euro 5.000 previsto per il 2024**. In aggiunta viene previsto un **"bonus elettrodomestici" per il 2025, che consiste in un contributo fino a 100 Euro (200 Euro per le famiglie con un Isee inferiore ad Euro 25.000)** per l'acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotto nel territorio dell'Unione europea, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito.

Si interviene, infine, anche sulla disciplina del Superbonus: in particolare, la detrazione del 65%, prevista dall'articolo 119 comma 8-*bis*, primo periodo, del DL n. 34/2020 per le spese sostenute nell'anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del **15 ottobre 2024**, risulti:

- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in **dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023**.

#### **Reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci (commi 57-63)**

Viene esteso il meccanismo di inversione contabile (o **reverse charge**) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea di una autorizzazione. Nell'attesa è previsto che il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento dell'Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal **committente in nome e per conto del prestatore**, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l'imposta è versata dal soggetto committente, **senza possibilità di compensazione**.

#### **Reddito di lavoro autonomo: obbligo di tracciabilità per prestazioni risto-alberghiere e spese di viaggio e trasporto (comma 81)**

Viene introdotto nel reddito di lavoro autonomo l'**obbligo di tracciabilità** per la deducibilità delle spese relative a **prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e trasporto** mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché per i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti o corrisposti a lavoratori autonomi.

Dal **1° gennaio** tali spese sono deducibili solamente se i pagamenti sono eseguiti con **versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento, previsti dall'art. 23 Dlgs. n. 241/1997, quali quelli effettuati con carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari o circolari e i pagamenti mediante app via smartphone** che, tramite l'inserimento di codice Iban e numero di cellulare, permette di effettuare transazioni di denaro.



La nuova formulazione dell'articolo 54 del TUIR, introdotta dal D.lgs. 192/2024, stabilisce che dal 2025 non concorrono a formare il reddito le somme rimborsate per le spese sostenute dagli esercenti di arte o professione per l'esecuzione di un incarico, se addebitate analiticamente al committente. Queste somme non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le ha sostenute, tranne in alcuni casi specifici: se non sono rimborsate dal committente coinvolto in procedure di crisi d'impresa, esecuzioni infruttuose, crediti prescritti, o se l'importo (compreso il compenso) non supera i 2.500 euro e non viene rimborsato entro un anno dalla fatturazione.

La tracciabilità dei pagamenti non è necessaria per il lavoratore autonomo che riaddebita analiticamente le spese sostenute al committente, poiché queste spese sono considerate neutre: non costituiscono compensi né costi deducibili per il professionista. Tuttavia, la tracciabilità diventa rilevante nei casi in cui il committente non effettui il pagamento delle spese, poiché, in tali situazioni, per poterle dedurre, è necessario dimostrare tramite tracciabilità che le spese sono state effettivamente sostenute.



### Agevolazione prima casa (comma 116)

Nell'ambito di una serie di misure volte a favorire sia l'accesso alla proprietà della prima casa, sia per agevolare un eventuale cambio ad una nuova prima casa, viene estesa, **da uno a due anni**, la durata del beneficio dell'aliquota agevolata del **2%** relativa all'imposta di registro, prevista dall'articolo 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in caso di alienazione e riacquisto di immobili da destinare a prima abitazione.

### Bonus nuove nascite (comma 206)

Il nuovo "**Bonus nuove nascite**", introdotto a partire dal 1° gennaio 2025, prevede un importo una tantum di **1.000 Euro** per ogni figlio nato o adottato. Questo bonus non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Il beneficio, che viene riconosciuto dall'INPS su domanda, è soggetto alla condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente abbia un valore ISEE non superiore a **40.000 Euro annui**.

### Spesa detraibile per cani guida (comma 229)

Stabilito l'aumento **da Euro 1.000 ad Euro 1.100** della spesa detraibile, dall'imposta lorda, sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

### Incremento del "Bonus psicologico" (comma 344)

La legge di Bilancio 2025 rifinanzia il cosiddetto "**bonus psicologico**" (o "**bonus psicologo**"), il contributo di sostegno alle spese per sessioni di psicoterapia introdotto dal DL n. 228/2021 (articolo 1-quater, comma 3). La disposizione, mantenendo fermo il limite di 8 milioni per l'anno 2024, incrementa le risorse a **9,5 milioni per il 2025, 8,5 milioni per il 2026, 9 milioni per l'anno 2027**, riportando gli oneri a 8 milioni di Euro annui a decorrere dal 2028.

### Interventi in materia di premi di produttività (comma 385)

Estesa ai premi e alle somme erogati negli anni **2025, 2026 e 2027** la riduzione transitoria da **10 a 5 punti percentuali** (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa.

### Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (comma 399)

Proroga, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di **nuove assunzioni**. Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d'impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, **una maggiorazione del costo del personale deducibile** a fronte agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente.

### Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0 (commi 427-429)

La disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0 viene modificata ampliando la platea dei beneficiari ed elevando la percentuale del costo dell'investimento detraibile.

In particolare:

- il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate (lett. a));
- per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della base di calcolo del credito d'imposta (lett. b));
- si eleva **al 35% del costo** l'importo del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso **tra 2,5 milioni di Euro e 10 milioni di Euro (precedentemente pari al 15%)**, prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento (lett. c, d, e));
- si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario (lett. f));

- viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0 (Lett. g));
- si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCO) in presenza di determinate condizioni (Lett. h));
- si prevede la cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) (Lett.i));
- si precisa che il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione (Lett. l));
- gli investimenti a cui far riferimento devono essere stati effettuati dal 1° gennaio 2024 e la fruizione dei crediti d'imposta che hanno subito i sopra descritti incrementi delle aliquote è subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

#### **Proroga del credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese (comma 449)**

Viene prorogato **fino al 31 dicembre 2027** il credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione sui mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

#### **IRES agevolata al 20% (comma 436-444)**

**IRES agevolata al 20% (rispetto al 24%) per il solo periodo d'imposta 2025**, ai soggetti indicati dall'articolo 73 comma 1 lettere a), b) e d) del Tuir) al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali rileva la **destinazione a riserva dell'80% degli utili d'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023** (di ammontare non inferiore, in ogni caso, ad **Euro 20.000**), a **investimenti in beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0**. Previsti inoltre altri requisiti legati, tra l'altro, al numero di unità lavorative e a nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La norma dettaglia inoltre i casi di decadenza e di esclusione dall'agevolazione ed in tali casi è previsto che il bonus va riversato se gli investimenti realizzati vengono **ceduti o delocalizzati entro il quinto esercizio successivo a quello di effettuazione**. Chi si avvarrà dell'Ires al 20% prevista dalla legge di bilancio 2025, dovrà pertanto trattenere per cinque anni i cespiti acquistati pena la decadenza del beneficio. L'apposita riserva costituita con l'80% dell'utile 2024 va invece trattenuta fino **al termine dell'esercizio 2026**. Non dovrebbe comportare il *recapture* la **distribuzione di dividendi prelevati da riserve preesistenti o dall'utile 2025, né, tanto meno, l'utilizzo della riserva per copertura perdite o aumento di capitale**.

#### **Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (comma 458-460)**

La Legge di Bilancio 2025 prevede che i soggetti che hanno indebitamente usufruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legge n. 145/2013) e che hanno presentato la richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il **31 ottobre 2024** (secondo l'articolo 5, commi da 7 a 10, del DL n. 146/2021) ricevano un **contributo in conto capitale**. Questo contributo sarà calcolato in percentuale sull'importo del credito riversato spontaneamente, con **limiti di spesa stabiliti per gli anni successivi: 60 milioni di euro per il 2025, 50 milioni per il 2026, 80 milioni per il 2027 e 60 milioni per il 2028**.

Apposito decreto ministeriale definirà le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo.

#### **Estensione del credito d'imposta Zes unica (comma 485-490)**

Viene esteso al 2025 il credito d'imposta nella **Zona Economica Speciale unica (ZES unica)** con riferimento ad investimenti realizzati **dal 1° gennaio al 15 novembre 2025** e con un **limite di spesa pari a 2,2 miliardi** per il 2025. La norma detta gli specifici obblighi in capo agli operatori economici interessati di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Prevista un'ulteriore comunicazione integrativa, corredata della relativa documentazione indicata, per attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti



precedentemente comunicati. Viene demandato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti a tali obblighi.

#### **Tassazione agevolata delle mance percepite dal personale di strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (comma 520)**

Cresce **dal 25 al 30%** il limite di reddito percepito nell’anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata **al 5%**. Si tratta del regime di tassazione agevolata introdotto dall’articolo 1 comma 58 della legge n. 127/2022, che prevede, a determinate condizioni, una tassazione sostitutiva in relazione alle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (le cosiddette **“mance”**) e corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge n. 287/1991. Innalzato **da 50 a 75 mila Euro** il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare l’imposta sostitutiva.

#### **Misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura (commi 541-546)**

Il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura (articolo 16-*bis* del DI n. 124/2023) viene esteso anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, **nel limite massimo di spesa di 50 milioni**. In particolare, i soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate, **dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025**, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 e successivamente comunicare, **dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025**, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute **dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**.

#### **Misure in materia di beni culturali (commi 592-594)**

Viene rifinanziato, anche per gli anni **2025-2027**, il **Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico** (articolo 65-*bis* del DI n. 73/2021). In particolare è prevista la fruizione di un credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico da parte delle **persone fisiche** che li detengono a qualsiasi titolo. Il credito d’imposta spetta in misura pari al **50% degli oneri rimasti a carico delle stesse persone fisiche** e fino a un importo massimo di **100mila Euro** a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa. La disposizione, inoltre, innalza a 200mila Euro l’importo massimo del credito d’imposta concedibile a valere sulle risorse del Fondo, abroga la previsione che consente la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, e dispone l’accessibilità al pubblico degli immobili, costituenti beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a valere sulle risorse del Fondo.

#### **Tax credit cinema (comma 869)**

Il comma 869 contiene disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, tra cui i *tax credit* cinema. In particolare si prevede che **l’aliquota del credito d’imposta non sia più ordinariamente prevista nella misura del 40% ma “nella misura massima del 40%”**. In entrambi i casi, quindi, si introduce una **maggiore discrezionalità** in sede attuativa sulla determinazione della misura dell’agevolazione. Inoltre, viene specificato il concetto di limite massimo del credito d’imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale



\*\*\*\*\*

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti sull'informativa in esame lo Studio De Marco è a disposizione della clientela.

*dott. Massimo Fabbri*



*dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business*

*Lo Studio De Marco è uno "studio-boutique" di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.*

*Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L'attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell'organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale*



Resta sempre aggiornato, seguici su:

